

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 3 agosto 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che la direttiva mira a contribuire ad una gestione efficace e snella dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea per motivi di impiego stagionale di cittadini di Paesi terzi, al fine di rispondere alle esigenze temporanee di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro e di assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali;

considerato, in particolare, che la direttiva prevede procedure semplificate per l'ammissione e il soggiorno, sulla base di criteri comuni (tra cui l'esistenza di un'offerta vincolante di lavoro), definisce i diritti dei lavoratori stagionali, e prevede – al contempo – incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno e fa salvo il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio;

considerato, inoltre, che la direttiva prevede una validità del permesso stagionale per un periodo massimo compreso tra i cinque e i nove mesi per anno di calendario, con obbligo esplicito di rimpatrio alla scadenza, e misure per agevolare il reingresso in stagioni successive;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, nell'integrare la normativa nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2014/36/UE, prevede norme di semplificazione delle procedure previste per l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro stagionale, tra cui:

- il requisito di una sola presenza nei cinque anni precedenti (al posto del vigente requisito della presenza stagionale per due anni consecutivi) per il rilascio del permesso stagionale pluriennale;

- procedure più celeri ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro stagionale;

- disposizioni maggiormente coordinate con riferimento alla dimostrazione del canone per l'alloggio;

- il diritto di precedenza al rientro in Italia per lavoro stagionale per il lavoratore già ammesso almeno una volta nei cinque anni precedenti;

- la possibilità, per il lavoratore che ha svolto per almeno tre mesi l'attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, senza dover rientrare nel proprio Paese di origine. Il vigente requisito aveva

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

infatti dato luogo ad applicazioni difformi, censurate dalla giurisprudenza e poi oggetto di una circolare;

- disposizioni relative al rifiuto o alla revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno;

considerato che secondo la relazione del Governo, la domanda di lavoratori stagionali, da parte delle imprese italiane, tra il 2013 e il 2015 è stata nell'ordine dei 35 mila l'anno (di cui circa il 78 per cento per il settore agricolo e il 22 per cento per quello turistico-alberghiero), a fronte di un numero di permessi di soggiorno effettivamente rilasciati nello stesso periodo pari a 7.456 per il 2013, 4.828 per il 2014 e 3.578 per il 2015;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alle norme della direttiva 2014/36/UE di cui provvede a dare attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si prende atto con favore delle nuove norme volte a semplificare e snellire le procedure che regolamentano l'ingresso temporaneo di cittadini di Paesi terzi per lavoro stagionale e si auspica che ciò possa consentire di ridurre al minimo la differenza tra le esigenze delle nostre imprese agricole e turistiche di disporre di lavoratori stagionali e il numero dei permessi stagionali effettivamente rilasciati dalle autorità.

La realizzazione di un mercato del lavoro stagionale ben funzionante, con maggiore celerità nel rilascio dei nulla osta e dei permessi di soggiorno, consentirebbe infatti alle nostre imprese un maggiore sviluppo economico e una maggiore creazione di ricchezza per il Paese, sia in termini di prodotto interno lordo, sia in termini di introiti per l'Erario, e al contempo contribuirebbe a ridurre l'esteso fenomeno del lavoro nero e della presenza irregolare di cittadini extracomunitari sul nostro territorio;

sotto questo profilo si ritiene opportuno prevedere un rafforzamento del funzionamento della rete europea di collocamento, al fine di ottenere il duplice obiettivo di una maggiore crescita economica europea e di una maggiore legalità nella presenza o negli arrivi di lavoratori da Paesi terzi;

in riferimento all'articolo 1, capoverso "Art. 24", al nuovo comma 8, concernente la richiesta di proroga del permesso di soggiorno stagionale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare il requisito della presenza fisica sul territorio, in attuazione dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/36/UE, e di esplicitarne il carattere regolare al fine di evitare casi di domande di lavoro fittizie a copertura di presenze irregolari sul territorio;

si invita, inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che nella notifica di rifiuto o revoca di una domanda di nulla osta per lavoro stagionale, sia indicato il tribunale o l'autorità amministrativa competente a ricevere ricorso e i relativi termini, in attuazione dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/36/UE.

Valeria Cardinali